REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI QUALE SPECIALIZZAZIONE IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETISTICA VARIA.

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30.11.2018

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- **1.1** Il presente regolamento disciplina le vendite occasionali e le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini del collezionismo, dell'usato e oggettistica varia, d'ora in poi "mercatini" o "manifestazioni".
- **1.2** La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli articoli 3- 7 7 bis e 13 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.
- **1.3** La normativa di riferimento è da individuarsi:
- nella Legge Regionale 28/99, come modificata dalla Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16, che ha
 introdotto il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese,
 dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato,
 l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- nella D.G.R. n. 12 6830, dell'11 maggio 2018 recante "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R.28/1999
 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- nella Determinazione n. 255 del 15/06/2018 recante "D.G.R. /1 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale.
- Nella Determinazione n. 267 del 21 giugno 2018 che ha fornito le indicazioni tecnico operative per i Comuni e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e per la consultazione della banca dati dei venditori occasionali.
- **1.4** L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile né alle norme sul commercio su area privata, né alle norme sul commercio su aree pubbliche.
- **1.5** Non è soggetta al presente Regolamento l'attività di chi espone o vende le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, intendendosi per tali quelle orientate alla ricerca del nuovo nelle varie scienze o arti, che siano caratterizzate da una ricerca disinteressata, cioè non immediatamente concepita in funzione di una sua immediata applicazione pratica. Le opere dell'ingegno costituiscono beni immateriali ed attribuiscono al loro titolare il diritto morale e patrimoniale d'autore, soggetto ad idonea registrazione.
- **1.6** Per quanto non normato al suo interno, si recepisce in toto quanto disposto con la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 12-6830, e relativo allegato A.

Art. 2- OGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

2.1 Il mercatino da svolgersi su area pubblica o aperta al pubblico ha come oggetto l'esposizione e la vendita di oggetti di propria ideazione e/o realizzazione, nonché oggetti appartenenti alla categoria del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato ed oggettistica varia, di valore unitario non superiore ad Euro 150,00 (L.R. n. 28/1999, Capo V bis).

2.2 Sono vietate:

- le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio come gli indovini, i cartomanti, i chiromanti, gli incantesimi, i giochi di sortilegio, esorcismi e simili;
- la vendita e/o lo scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004 e smi);
 - materiale pornografico;
 - animali.

Art. 3 -AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI

- **3.1** Per lo svolgimento dei mercatini possono essere utilizzate aree pubbliche e private, opportunamente richieste e rispettivamente concessionate dal Comune, o dal proprietario.
- **3.2** In caso di mercatino su area pubblica, non organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con le modalità di cui al successivo art. 5 .

3.3 Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- adeguata superficie in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi;
- illuminazione dell'area, qualora necessaria;
- possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica.

I requisiti sopra elencati, previa verifica, dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione. La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Servizi, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà. utile al completamento dell'istruttoria.

3.4 Disposizioni per i posteggi:

- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori e a tutela della sicurezza;
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3;
- è data la possibilità di utilizzare ombrelloni, stand o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
- deve essere prevista un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

Art. 4- SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

- **4.1** Possono partecipare ai mercatini solo soggetti non professionali e che espongono e vendono beni di modico valore (prezzo di vendita non superiore a 150,00 euro), appartenenti al settore merceologico non alimentare, e rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa, senza il carattere della continuità ed in modo occasionale, muniti di tesserino nominativo con validità annuale rilasciato dal Comune competente, come normato dall'art. 11 ter della L.R. 28/99.
- **4.2** Ai fini del rilascio del tesserino, l'operatore formula apposita istanza in bollo obbligatoriamente corredata di:
 - 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la propria condizione di operatore non professionale e la non iscrizione al Registro delle Imprese, o eventualmente dichiarazione di operatore professionale che opera in qualità di privato vendendo oggetti non ricompresi nella propria attività professionale;
 - 2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e smi;

- 3. documento di riconoscimento in corso di validità;
- 4. una fotografia del richiedente, formato tessera;
- 5. ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria, se istituiti.
- **4.3** Gli Uffici competenti rilasciano il tesserino nel termine di 30 giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
- **4.4** Il tesserino è strettamente personale e consente la partecipazione dell'operatore a 18 (diciotto) eventi all'anno in ambito regionale (art. 11 bis, co. 2, lett. A della L.R. 28/99). Sul tesserino, il Comune sede di svolgimento di ogni singolo evento appone vidimazione, unitamente all'elenco degli oggetti posti in vendita
- **4.5** La vidimazione del tesserino dà diritto ad occupare un solo posteggio.
- **4.6** La perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento Regionale comporta, per l'operatore, l'obbligo dell'immediata restituzione, del tesserino al Comune di rilascio; restituzione che deve avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito. La mancata restituzione comporta la non possibilità per tre anni di avere un nuovo tesserino.
- 4.7 Possono richiedere il rilascio del tesserino:
 - tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in San Martino Canavese e cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
 - le persone fisiche non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con il permesso di soggiorno e residenti in San Martino Canavese.
- **4.8** Non possono richiedere il rilascio del tesserino gli operatori commerciali o artigianali iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività.
- **4.9** L'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri servizi e uffici, si riserva la facoltà di verificare che gli operatori ammessi alla manifestazione siano in possesso del tesserino vidimato per lo specifico evento, nonché il permanere dei requisiti previsti dal presente Regolamento in capo ai singoli soggetti.
- **4.10** Gli operatori che partecipano alle manifestazioni sono tenuti al rispetto delle norme in materia fiscale e tributaria.

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO

- **5.1** L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato (consorzi, associazioni onlus o associazioni di cittadini, comitati di vie e/o quartiere ecc.) è subordinato alla presentazione di apposita domanda che dovrà contenere:
- i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- il Regolamento di funzionamento del mercatino;
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- il numero degli stalli e la superficie di ognuno, nonché l'entità dei corridoi di percorrenza del pubblico;
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- la generalità o la specializzazione del mercatino;
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio.
- **5.2** L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione.

Art. 6- VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI E INCENTIVI

6.1 Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate alla natura e/o all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

7.1 La vigilanza e il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

- **7.2** L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine l'eventuale presenza di abusivi.
- **7.3** I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- obbligo di esposizione dei prezzi;
- obbligo di vidimazione del tesserino di cui all'art. 4 del presente regolamento prima di avviare le operazioni di esposizione e/o vendita;
- obbligo di esporre il tesserino di cui all'art. 4 del presente Regolamento in posizione visibile;
- obbligo di sgombero degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e del verde pubblico in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi, fatto salvo l'ottenimento di specifica autorizzazione.
- **7.4** L'organizzatore è responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.
- **7.5** Il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

Art. 8 -CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, TARIFFE

- **8.1** Gli operatori partecipanti ai mercatini soggiacciono all'imposizione dei tributi locali scaturenti dall'occupazione suolo (COSAP, TARI e PUBBLICITA").
- **8.2** Nel caso di mercatino proposto e organizzato da soggetto privato, il soggetto passivo è da individuare nell'organizzatore.

Art. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA'

- **9.1** In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, 1' Amministrazione Comunale per il tramite dei suoi Uffici può disporre la sospensione dell'attività per un periodo determinabile di volta in volta. Si considerano di particolare gravità:
- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 9.2 Può essere disposta l'inibizione totale dell'esercizio dell'attività nei seguenti casi:
- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata.
- **9.3** In tutti i casi di cui sopra l' Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, 0 ad altri oneri, a favore dell'organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 10 - SANZIONI

10.1 Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

- **10.2** Qualora siano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini di iniziativa privata, gli organizzatori saranno considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/1981. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il mercatino sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.
- **10.3** Nel caso di non rispetto delle norme del presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria all'organizzatore non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per tre anni.
- **10.4** L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 è il Sindaco.
- **10.5** L'operatore che in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento non abbia restituito il tesserino all'autorità competente o che ne abbia richiesto la vidimazione quando non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento è escluso per i tre anni successivi dalla partecipazione a mercatini.
- **10.6** L'esercizio dell'attività da parte di soggetti non in possesso del tesserino di cui all'articolo 6 0 in possesso del tesserino non vidimato dall' Autorità competente per l'evento in corso di svolgimento è da intendere quale esercizio abusivo di commercio su aree pubbliche, soggetto quindi alle sanzioni di cui alla L.R. 28/99 e smi.

Art. 11 - RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

- **11.1** Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.
- **11.2** Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della Deliberazione di approvazione e si applicherà ai mercatini che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo